



COMUNE DI PORTALBERA

PROVINCIA DI PAVIA

Codice ente 11255	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N.95 in data: 27.12.2017 Soggetta invio capigruppo ☐	

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL 'GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA' DEL COMUNE DI PORTALBERA E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO.

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventisette** del mese di **dicembre** alle ore **11.30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:

BRUNI PIERLUIGI	Presente
ROVATI ANGELA MARIA	Assente
MAGNANI GIANPIERO	Presente

Totale presenti **2**

Totale assenti **1**

Assiste il Segretario Comunale Sig. **Dott.ssa SALVINA VENEZIA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BRUNI PIERLUIGI** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL 'GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA' DEL COMUNE DI PORTALBERA E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO.

Premesso che:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

- l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto;

Visto l'art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 come modificato con D.Lgs. 126/2014;

Visto il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato;

Dato atto che:

- ai sensi del punto 2 del citato principio i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti sono tenuti alla predisposizione di tale documento contabile a decorrere dall'esercizio 2018, con riferimento all'esercizio 2017;

- il successivo punto 3 del citato principio, prevede che prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

1. gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
2. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

Rilevato che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale;

Considerato che costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica":

1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del D.Lgs.118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato);

2) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11 ter del D.Lgs.118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;

3) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;

4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

In fase di prima applicazione dei principi riguardanti il bilancio consolidato, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

5) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata;

Considerato che gli enti e le società del gruppo compresi nel "Gruppo Amministrazione Pubblica" possono non essere inseriti nel "Gruppo bilancio consolidato" nei casi di:

a) irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In ogni caso sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali);

Dato atto che la Commissione Arconet nel corso della seduta del 22 marzo 2017, lett. E punto 4 del relativo verbale, ha stabilito con riferimento ai Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, che *"con riferimento al bilancio consolidato relativo all'esercizio 2017, per verificare ad inizio 2017 la rilevanza o meno dei propri organismi partecipati, al fine dell'inserimento degli stessi nel perimetro di consolidamento, in base al punto 3.1 del principio contabile applicato del bilancio consolidato- All.4/4 al D.lgs. 118/2011, utilizzano solo due dei seguenti tre parametri, applicandoli allo stato patrimoniale al 1° gennaio 2017:*

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici".

Rilevato che nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune sono indicate le società partecipate e gli enti pubblici vigilati;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 27.09.2017 con cui è stato approvato il piano di revisione straordinaria delle società partecipate ex art.24 D.Lgs. 175/2016;

Visti gli esiti della ricognizione effettuata dal Servizio Finanziario, in merito agli organismi, enti strumentali e società da inserire nel gruppo amministrazione pubblica e nel gruppo bilancio consolidato, secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs.118/2011 e dal principio contabile 4/4;

Stabilito che i componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica" del Comune di Portalbera, al 31.12.2017, identificati sulla base dei criteri stabiliti dalla Legge e dal principio 4/4 sopra riportati, sono i seguenti organismi partecipati:

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA PARTECIPAZIONE	QUOTA DETENUTA
BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L	diretta	2,3120%
BRONI STRADELLA SPA	diretta	1,3692%
ACAOP SPA	diretta	1,7890%
ACQUA PLANET SSD	Indiretta (tramite BRONI STRADELLA SPA)	1,302
PAVIA ACQUE SCARL	Indiretta (tramite ACAOP e BRONI STRADELLA)	0,331472%

	PUBBLICA S.R.L.)	
BANCACENTROPADANA SOCIETÀ COOPERATIVA	Indiretta (tramite BRONI STRADELLA SPA)	0,0020%
ASCOM FIDI SOCIETÀ COOPERATIVA	Indiretta (tramite BRONI STRADELLA SPA)	0,011%
BRONI STRADELLA GAS SRL	Indiretta (tramite BRONI STRADELLA SPA)	0,206%

Dato atto che, al fine di stabilire il “Perimetro di consolidamento” del Comune di Portalbera, per le partecipazioni superiori all’1% la soglia di irrilevanza è stata determinata prendendo come riferimento i dati del rendiconto comunale dell’anno 2016, in quanto ultimo rendiconto disponibile, ed è risultata come di seguito:

	COMUNE PORTALBERA	DI	%	SOGLIA
TOTALE ATTIVO	2.306.709,20		10	230.670,92
PATRIMONIO NETTO	1.119.176,17		10	111.917,617

Verificato, dunque, come previsto dalle norme vigenti, in base all’1% di partecipazione o alle suddette soglie di rilevanza economica, calcolate sulla base dei rispettivi bilanci di esercizio 2016 dei soggetti partecipati, che restano escluse dal perimetro di consolidamento le seguenti società:

PAVIA ACQUE SCARL	Partecipazione inf. 1%(0,331472%)
BANCA CENTRO PADANA SOCIETÀ COOPERATIVA	Partecipazione inf. 1%(0,0020%)
ASCOM FIDI SOCIETÀ COOPERATIVA	Partecipazione inf. 1%(0,011%)
BRONI STRADELLA GAS SRL	Partecipazione inf. 1%(0,206%)
ACQUA PLANET SSD	Irrilevanza economica (attivo e patrimonio netto inferiori alla soglia del 10% del Comune di Portalbera)

Dato atto, invece, che sono **incluse** nel perimetro di consolidamento le società di seguito riportate, in quanto trattasi di partecipazioni societarie superiori all’1%, i cui bilanci hanno un’incidenza superiore al 10% rispetto alla soglia del Comune di Portalbera:

	Soglia 10% Comune	BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L	BRONI STRADELLA SPA	ACAOP SPA
Quota di partecipazione		2,3120%	1,3692%	1,7890%
Totale attivo	230.670,92	5.679.841	22.670.968	6.786.098
Patrimonio netto	111.917,617	3.982.972	5.699.237	4.044.026
Metodo di consolidamento		In proporzione alla quota di partecipazione	In proporzione alla quota di partecipazione	In proporzione alla quota di partecipazione
Missione bilancio		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

Visto il parere favorevole sulla proposta di deliberazione espresso dalla Responsabile della Struttura n. 1 in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole legalmente espressa

D E L I B E R A

1) Di individuare, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, quali componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Portalbera, al 31.12.2017 , i seguenti organismi partecipati:

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA PARTECIPAZIONE	QUOTA DETENUTA
BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L	diretta	2,3120%
BRONI STRADELLA SPA	diretta	1,3692%
ACAOP SPA	diretta	1,7890%
ACQUA PLANET SSD	Indiretta (tramite BRONI STRADELLA SPA)	1,302
PAVIA ACQUE SCARL	Indiretta (tramite ACAOP e BRONI STRADELLA	0,331472%

	PUBBLICA S.R.L.)	
BANCACENTROPADANA SOCIETÀ COOPERATIVA	Indiretta (tramite BRONI STRADELLA SPA)	0,0020%
ASCOM FIDI SOCIETÀ COOPERATIVA	Indiretta (tramite BRONI STRADELLA SPA)	0,011%
BRONI STRADELLA GAS SRL	Indiretta (tramite BRONI STRADELLA SPA)	0,206%

2) Di individuare, altresì, quali componenti del “Perimetro di consolidamento” del Comune di Portalbera, i seguenti organismi partecipati:

	Soglia 10% Comune	BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L	BRONI STRADELLA SPA	ACAOP SPA
Quota di partecipazione		2,3120%	1,3692%	1,7890%
Totale attivo	230.670,92	5.679.841	22.670.968	6.786.098
Patrimonio netto	111.917,617	3.982.972	5.699.237	4.044.026
Metodo di consolidamento		In proporzione alla quota di partecipazione	In proporzione alla quota di partecipazione	In proporzione alla quota di partecipazione
Missione bilancio		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

3) di dare atto, per i motivi di cui in premessa, che sono esclusi dal perimetro di consolidamento i seguenti organismi partecipati:

PAVIA ACQUE SCARL	Partecipazione inf. 1%(0,331472%)
BANCA CENTRO PADANA SOCIETÀ COOPERATIVA	Partecipazione inf. 1%(0,0020%)
ASCOM FIDI SOCIETÀ COOPERATIVA	Partecipazione inf. 1%(0,011%)
BRONI STRADELLA GAS SRL	Partecipazione inf. 1%(0,206%)
ACQUA PLANET SSD	Irrilevanza economica (attivo e patrimonio netto inferiori alla soglia del 10% del Comune di Portalbera)

4) di dare atto che gli elenchi di cui ai punti precedenti sono soggetti ad aggiornamento annuo alla fine di ogni esercizio, con riferimento al consolidamento del bilancio dell’esercizio successivo.

5) di trasmettere il presente provvedimento alle società ricomprese nel perimetro di consolidamento del Comune di Portalbera;

Con successiva e separata votazione unanime legalmente espressa dichiara la presente immediatamente eseguibile.

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità **TECNICA**, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

Addì, 27.12.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Antonia Magrotti

Ai sensi degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità **CONTABILE**, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

Addì, 27.12.2018

LA RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 1

F.to Antonia Magrotti

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to BRUNI PIERLUIGI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa SALVINA VENEZIA

- ☒ Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi. N. 28
☒ Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. prot. n.)
☐ Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n.)Addì
Addì, **1.6 GEN. 2018**

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

F.to
PER DELEGA DEL SINDACO
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Luca CORONA

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.

Addì **1.6 GEN. 2018**



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten signature]

Il sottoscritto Segretario certifica che la suesata deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa SALVINA VENEZIA

Si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune ed è pervenuta all'Organo di Controllo in data al n. in seguito:

- ☐ A denuncia di vizio di legittimità / competenza
☐ Per iniziativa del Consiglio Comunale / Giunta

e che:

- ☐ nei suoi confronti non è intervenuto, nei termini prescritti, un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi del 1° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
☐ l'Organo stesso non ha riscontrato vizi di legittimità come da comunicazione prot. n. del per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi del 1° comma art. 134 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
☐ l'Organo stesso, riscontrato vizi di legittimità / competenza ha **ANNULLATO** la deliberazione in seduta atti n.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa SALVINA VENEZIA